

**RECUPERO AIUTI DI STATO – ART. 24 DL 29.11.2008 N. 185**

In relazione ad indiscrezioni apparse sulla stampa di oggi 30 dicembre, che quantificano il debito tributario conseguente al recupero dei c.d. “aiuti di Stato”, dei quali si sarebbero avvantaggiate AEM Torino S.p.A. ed AMGA S.p.A., oggi fuse in IRIDE S.p.A., su richiesta della CONSOB si precisa quanto segue.

Come è noto, al fine di favorire la trasformazione delle Aziende Municipalizzate in Società per Azioni, previste dalla Legge 142 / 1990, il Legislatore italiano ha emanato nel 1995 disposizioni che prevedevano l’applicazione, a favore di tali nuove società e limitatamente agli esercizi compresi fra la data della loro costituzione ed il 1999, del regime tributario proprio degli Enti Locali di provenienza (ossia principalmente l’esenzione dalle imposte dirette – in allora IRPEG ed ILOR).

Tali disposizioni di legge sono state valutate dalla Commissione CE alla stregua di “aiuti di Stato” incompatibili con le norme del Trattato; con Decisione 2003/193/CE la Commissione ha imposto alla Repubblica Italiana il recupero di detti “aiuti”, precisando che non veniva *pregiudicata la possibilità che aiuti individuali siano considerati, interamente o parzialmente, compatibili con il mercato comune, per ragioni attinenti a caso specifico (§ 126 della Decisione)*. La Decisione della Commissione è stata impugnata dalle società e dalla Repubblica Italiana davanti al Tribunale delle CE, ed il relativo giudizio è ancora in corso. Considerato che il ricorso al Tribunale non sospende l’esecutività della Decisione, il Legislatore italiano ha quindi emanato disposizioni per dare attuazione alla Decisione sopra richiamata (art. 27 L. 62/2005 e art. 1 L. 266/2005). In particolare la L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha previsto l’emanazione, da parte del Ministero degli Interni, di un regolamento recante le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero, tenendo conto, fra l’altro: (i) della osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente, e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; (ii) dei casi di restituzione degli “aiuti” nel circuito pubblico; (iii) del riconoscimento della esclusione dal recupero delle attività non concorrenziali.

Sulla base delle suddette disposizioni IRIDE S.p.A. (quale successore delle posizioni di AEM Torino S.p.A. e di AMGA S.p.A.) ha provveduto nel 2007 al versamento delle imposte corrispondenti agli “aiuti di Stato”, liquidati dagli Uffici preposti sulla base dei principi sopra richiamati.

Per tale motivo IRIDE S.p.A. ritiene di avere adempiuto a quanto posto a suo carico dalla specifica normativa relativa al caso di cui trattasi.

Il DL 185 del 29 novembre 2008, all’art. 24, ha affrontato nuovamente il tema del recupero degli “aiuti di Stato” con riferimento alla Decisione della Commissione 2003/193/CE, attribuendo alle Agenzie delle Entrate (anziché al Ministero degli Interni) il compito di procedere al recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non versate.

IRIDE ritiene che, in sede di conversione in Legge del DL, o in sede di istruzioni ministeriali, dovranno essere fornite più precise indicazioni alle Agenzie delle Entrate circa i criteri da osservarsi per l’accertamento degli aiuti oggetto di recupero, criteri che non potranno essere difformi da quelli precedentemente adottati.

Le indiscrezioni riportate dalla stampa circa un ipotetico “debito tributario” di IRIDE, (170 /180 milioni di Euro) potrebbe corrispondere ad una mera applicazione delle aliquote IRPEG ed ILOR alla totalità degli utili conseguiti da AEM Torino S.p.A. e da AMGA S.p.A. nel periodo di moratoria fiscale (esercizi 1996/1999), maggiorato degli interessi. Tale conteggio potrebbe, quindi, riferirsi alla liquidazione “delle imposte” e non all’ipotesi, ben diversa, che qui interessa e che consiste nella liquidazione degli “aiuti di Stato” illegittimamente goduti; liquidazione quest’ultima che, come detto, è già avvenuta nell’anno 2007, ed ad esito della quale IRIDE ha provveduto a versare quanto dovuto.

**Irìde S.p.A.**

10122 Torino – Via Bertola,48  
Tel. 011 4098111 – FAX 011 0703598  
www.gruppo-iride.it  
Registro Imprese di Torino  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 07129470014

**Investor relations**

Francesco Sava –010 5586589;  
Enrico Pochettino-011 4098159  
investor@gruppo-iride.it

**Media relations**

Fabrizio Gaudio – 011 4098146 /348 5549716 – fabrizio.gaudio@gruppo-iride.it  
Barabino & Partners 010 2725048 – Roberto Stasio 335 5332483